

Osservazioni generali sulla proposta di pdl in materia di semplificazione

(testo datato 26 aprile 2012 a noi inoltrato l'11 maggio)

Premessa

Le difficoltà della perdurante crisi rendono strategiche le azioni dirette alla “semplificazione” per alleggerire le imprese ed il peso burocratico, ma anche per accelerare le scelte, i lavori e gli investimenti.

Un sistema amministrativo snello ed efficace è condizione necessaria per recuperare competitività, attrattività e credibilità anche della nostra regione.

Questo è un tema storicamente caro al nostro sistema associativo, sin dal tempo delle Bassanini fino ai nostri giorni.

Al momento delle elezioni del 2010, nel nostro documento “Le proposte di Confindustria Marche per la Legislatura regionale 2010/2015”, sottoposto all’attenzione dei candidati, abbiamo richiesto una serie di interventi regionali in uno specifico capitolo dedicato alla “Semplificazione ed alla efficienza della pubblica amministrazione”.

Nel dicembre 2010 è stato sottoscritto un accordo fra la Giunta Regionale e Confindustria Marche che oltre all’impegno per un “confronto aperto, costante e preliminare e di verifica delle azioni intraprese...) prevedeva anche una serie di impegni specifici tra cui misure di semplificazione nei rapporti fra imprese e Pubblica Amministrazione, anche attraverso una apposita legge regionale di semplificazione.

Nel dicembre 2011 abbiamo sottoscritto un ulteriore Accordo con la Giunta Regionale in cui esplicitamente si cita che le parti Confindustria e Giunta Regionale *“Individuano come priorità la semplificazione della burocrazia da attuarsi anche attraverso modifiche normative e/o organizzative, nonché con una legge generale di semplificazione .La Giunta Regionale si impegna ad adottare la proposta di legge di semplificazione entro il febbraio 2012. Occorre continuare a intervenire, in particolare per la riduzione dei tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese e per il rispetto e la riduzione dei tempi dei procedimenti”*.

La proposta di legge su cui ci stiamo confrontando negli ultimissimi mesi è di estremo rilievo per la nostra Organizzazione e rappresenta un atto di valenza politica rilevante.

Abbiamo condiviso finora l’obiettivo di procedere con la legge sia per una semplificazione normativa, sia per la semplificazione amministrativa in senso stretto.

E’ infatti importante il recepimento in un testo regionale dei più recenti ed innovativi principi introdotti a livello nazionale, accanto a disposizioni puntuali di modifica ai testi normativi regionali vigenti che possano immediatamente avere efficacia sulla vita delle imprese.

Il percorso richiede però un processo continuo di adeguamento ed aggiornamento delle normativa e delle disposizioni regolamentari e di attuazione.

Pertanto abbiamo proposto l’adozione di una legge di semplificazione “annuale”.

Per quanto riguarda le modifiche puntuali ai testi normativi regionali vigenti, stante la competenza legislativa regionale, sono molteplici gli ambiti in cui si potrebbe intervenire efficacemente in rapporto alle tante tematiche di impatto sulle imprese. Si va ad esempio dall'ambiente, al governo del Territorio, fino alla formazione e alle politiche attive del lavoro e all'apprendistato, agli incentivi alle imprese sono per citarne le principali, accanto ad alcune discipline di settore, come ad esempio le attività estrattive e le acque minerali.

Per ora Vi inviamo alcune proposte puntuali riconducibili solo ad alcuni degli ambiti sopraindicati, come ad esempio in relazione alle normative ambientali e all'urbanistica, ma stiamo approfondendo anche gli altri campi.

Ad esempio per quanto riguarda gli incentivi alle imprese è previsto a breve un riordino ed un aggiornamento nazionale del DLGS 123/98, così come per gli incentivi in materia di ricerca ed innovazione (su cui si sta lavorando a livello nazionale) che – pur nella competenza propria delle Regioni- andranno tenuti comunque in considerazione.

Siamo consapevoli del coraggio che è necessario per superare incrostazioni, resistenze e approcci culturali ancorati ad una visione superata dei fattori e delle dinamiche di sviluppo, del funzionamento della P.A. (secondo logiche di autoreferenzialità) e del suo ruolo.

Siamo, altresì, consapevoli delle difficoltà, delle pluralità di componenti, delle dinamiche e delle sfaccettature che sottendono al funzionamento della Pubblica amministrazione

La Regione Marche si è molto attivata per l'attuazione dei SUAP e con la L.r. n. 7/2011 ha previsto anche un Tavolo permanente del sistema regionale dei SUAP che, una volta attivato in modo compiuto ed aperto alle categorie, dovrebbe costituire un punto di riferimento molto importante. Si tratta ora di verificare come implementare le attività e le collaborazioni della nostra Organizzazione con il Tavolo, non essendo finora previsto un nostro formale inserimento nei lavori.

Il mondo industriale nutre forti aspettative su questo tema.

In generale riteniamo che le due componenti fondamentali della proposta di legge siano: la costruzione di un metodo snello ed efficace, da una parte, e, dall'altra, l'attivazione di strumenti sia di immediata applicazione ed altri che consentano una verifica dell'azione amministrativa ex post e pongano in essere la rivisitazione dei provvedimenti.

1) Metodo

Come appena accennato, la costruzione del metodo di relazioni tra pluralità di livelli istituzionali nonché con le Organizzazioni di categoria deve essere snello ed efficiente al fine di consentire un'attività di semplificazione efficace e produttiva.

- Pluralità di livelli istituzionali
- Tavolo tecnico di approfondimento e valutazione
- Coinvolgimento delle Organizzazioni di categoria
- Impegni programmatici

2) Obiettivi e strumenti

Gli strumenti da attivare devono rispondere ad una serie di esigenze/obiettivi che provengono in modo forte e preoccupato dal sistema delle imprese:

Obiettivi

- Certezza dei tempi
- Uniformità delle procedure amministrative e uniformità interpretativa tra Enti locali
- Riduzione degli oneri ed adempimenti amministrativi
- Responsabilità dei soggetti istituzionali
- Innovazione tecnologica

Strumenti "programmatici"

- Analisi tecnico normativa (ATN)
- Analisi di impatto della regolazione (AIR)
- Valutazione d'impatto della regolazione (VIR)
- Misurazione degli oneri amministrativi (MOA)
- Testi Unici

Strumenti di immediata applicazione

- Conferenza dei servizi
- Conferenza dei servizi preliminare
- Semplificazione per le imprese eco certificate
- Compensazione degli oneri documentali
- Divieto di richiesta di documenti già in possesso della P.A.
- Indennizzo da ritardato provvedimento
- Potere sostitutivo in caso di inerzia

Osservazioni generali

Come accennato all'inizio, il confronto con la Giunta regionale è stato molto proficuo ed ha portato ad un testo (14 maggio 2012) sostanzialmente positivo.

Infatti, il provvedimento contiene disposizioni per: i) migliorare la qualità della normazione (artt. 3 - 8); ii) implementare l'utilizzo della telematica nei rapporti tra amministrazioni e imprese (artt. 9 – 14); iii) snellire lo svolgimento dei procedimenti amministrativi (artt.15 e ss.), che recepiscono diversi strumenti di semplificazione amministrativa già previsti a livello nazionale (es. poteri sostitutivi, divieto di introdurre oneri non compensati, misurazione/riduzione degli oneri amministrativi).

Tuttavia, va segnalato che, **molte delle disposizioni del PDL hanno carattere programmatico e rinviano a norme attuative di futura adozione senza stabilire una tempistica** e/o ipotesi di intervento immediato da parte dell'Amministrazione regionale, **vanificando, di fatto, la portata innovativa delle stesse disposizioni.**

Riteniamo, quindi, **necessario oltre che opportuno definire sia una tempistica adeguata.**

In aggiunta, alcune delle misure di carattere generale potrebbero essere rafforzate.

Altresì positivo è lo spazio dedicato alla **telematica**, al suo uso ed alla sua implementazione come uno strumento cardine per l'efficientamento della pubblica amministrazione oltre che di semplificazione dell'azione amministrativa.

Sul **metodo**, molto è stato fatto ma deve essere completato il quadro di insieme che consentirà di avviare in modo sistematico un proficuo lavoro a livello regionale.

In primo luogo va individuato un Tavolo tecnico dove l'attività andrà stimolata e coordinata e dove i vari livelli istituzionali, oltre che le Organizzazioni di categoria dovranno relazionarsi.

Il Tavolo SUAP potrebbe essere un organismo idoneo ed adeguato viste le competenze che già esplica (L.r. n. 7/2011 art. 1) e la presenza degli Enti locali in modo da coordinare ed ampliare la portata delle semplificazioni anche alle altre amministrazioni.

Importanti in tal senso sia l'art. 3 che l'art. 27 del pdl che individuano competenze ed impegni precisi della Giunta e del Consiglio regionale.

Alcune integrazioni alle due disposizioni citate renderebbero il quadro più concreto ed operativo: l'indicazione della cadenza annuale della legge di semplificazione; la predisposizione di una relazione annuale che accompagni il lavoro svolto in materia di analisi e valutazione dei procedimenti oltre che la previsione del confronto con le Organizzazioni economiche.

Osservazioni puntuali

Controllo preventivo degli atti normativi (artt. 3, 4 e 5)

Gli artt. 3, 4 e 5 del PDL disciplinano gli strumenti di valutazione preventiva della normativa.

In particolare, l'art. 4 disciplina l'analisi tecnico normativa (ATN), diretta a verificare l'impatto delle proposte normative sull'ordinamento vigente, anche ai fini della loro conformità alle fonti sovraordinate. Invece, l'art. 5 disciplina l'analisi di impatto della regolazione (AIR) e l'analisi di fattibilità, dirette a verificare l'opportunità delle proposte normative e la loro idoneità a conseguire gli scopi previsti.

Entrambe gli strumenti sono condivisibili, tuttavia, il PDL rinvia a una intesa tra la Giunta e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale l'individuazione dei criteri e delle modalità per la loro concreta attuazione (art. 3, co. 3).

Sul punto, si osserva che tali criteri e modalità potrebbero essere indicati nel PDL, almeno per i contenuti essenziali, demandando eventualmente a un apposito regolamento la definizione degli aspetti di dettaglio. In questo modo, si faciliterebbe l'attività dei soggetti chiamati a darne attuazione e si renderebbero vincolanti per legge alcuni principi fondamentali in tema di verifica preventiva della regolamentazione.

La recente Legge regionale del Lazio n. 8/2011 potrebbe offrire alcuni spunti in questo senso.

Si osserva, infine, che per quanto riguarda i meccanismi di valutazione preventiva della normativa e degli atti amministrativi, lo Statuto delle imprese (Legge n. 180/2011) ha introdotto significative novità, alcune delle quali applicabili anche alle Regioni (art. 6), altre vincolanti solamente le Autorità centrali, ma che potrebbero essere recepite anche negli ordinamenti regionali (artt. 7 e 8).

Inoltre, si segnala che sono vincolanti per le Regioni anche le disposizioni che prevedono l'obbligo per le amministrazioni di pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi di cui al DL n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011 (cd. Decreto Sviluppo).

Tali misure potrebbero essere attuate in occasione dell'approvazione del PDL in esame.

Conferenza dei servizi preliminare (art. 18)

La formulazione emendata scaturisce dalla riflessione di introdurre un meccanismo innovativo strategico di semplificazione, di valorizzazione e sostegno agli investimenti nella regione marche. La portata strategica dello strumento in termini di marketing territoriale e di rilancio dell'economia appare intuibile. L'accordo di programma (ex art. 34 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000) diventa in questa direzione e secondo le intenzioni della scrivente associazione lo strumento giuridico che instaura fra gli enti pubblici che vi aderiscono un rapporto collaborativo di durata, che trascende la semplice manifestazione di assenso all'attuazione del progetto di investimento, di intervento, o del programma prospettato, e determina l'insorgenza di precisi obblighi in ordine al successivo svolgimento delle competenze di rispettiva pertinenza in materia di insediamenti produttivi. Può diventare altresì uno strumento di adesione da parte di altri soggetti pubblici (es. Soprintendenze)

In questo quadro la conferenza di servizi preliminare diverrebbe lo strumento principe di governo delle autorizzazioni in materia di insediamenti produttivi (procedure ordinarie ex art. 7 e 8 del dpr 160) in grado di

garantire celerità, serietà e responsabilità di analisi, ma soprattutto tempi e regole certe per l'imprenditore. Importante appare la formulazione che prevede in caso di esito positivo di Conferenza di Servizi preliminarmente l'impossibilità di introdurre prescrizioni ulteriori o modifiche sostanziali al progetto preliminare presentato.; questa soluzione garantirebbe l'imprenditore di fronte alle reiterate e frammentate richieste di integrazioni provenienti dai vari servizi ed enti.

Una vera scommessa sulle qualità della nostra pubblica amministrazione e degli investitori e l'introduzione di un nuovo modello in materia di modernizzazione delle buone pratiche amministrative.

Appare in tal senso logica l'ultimo comma che prevede la norma premiale per l'autorità procedente ai fini della valutazione della performance individuale di gruppo e collettiva

Divieto di richiesta dei documenti già presentati (art. 19)

In primo luogo desideriamo rinnovare la nostra richiesta di **inserire** nella disposizione in esame **il divieto di richiedere al soggetto** proponente atti, informazioni e **documenti direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.**

E' evidente la semplificazione che opererebbe tale ulteriore disposizione per le aziende in termini di risparmio economico e di risorse umane dedicate all'acquisizione dei documenti/informazioni.

In tal senso l'art. 9 della L.r. n. 18/2011 della Regione Emilia-Romagna.

L'art. 19 del PDL, nel dare attuazione al principio dell'acquisizione d'ufficio della documentazione già in possesso della PA, prevede che nei procedimenti di competenza regionale non occorre produrre i documenti inviati alla Regione nei 5 anni precedenti.

In luogo di tali documenti, l'interessato deve presentare un'autocertificazione, nella quale dovrà indicare: a) la struttura organizzativa a cui i documenti sono stati inviati; b) la data dei documenti; c) i procedimenti per i quali sono stati inviati i documenti; d) la validità dei documenti.

La norma prevede un limite temporale (5 anni) di validità della documentazione inviata alla Regione ai fini dell'acquisizione d'ufficio.

Tale limitazione non è condivisibile, poiché introduce una generale scadenza della validità della documentazione anche nelle ipotesi in cui per legge non sussista. Inoltre, il termine in questione renderebbe disomogeneo sul territorio nazionale il regime di validità della documentazione amministrativa.

Pertanto, si ritiene opportuno eliminare dall'art. 19 la limitazione in questione.

Riduzione dei termini dei procedimenti (art. 20)

Il PDL prevede in via generale la durata massima dei procedimenti di competenza regionale (30 giorni), a meno che con legge o regolamento non vengano stabiliti termini differenti entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge.

La previsione è in linea con l'art. 2 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n. 69/2009, vincolante anche per le Regioni. Tuttavia, si segnala che, l'adeguamento da parte delle Regioni al citato art. 2 sarebbe dovuto avvenire entro il 4 luglio 2010, a pena di illegittimità delle leggi e dei regolamenti regionali

contrastanti, pertanto, la “proroga” prevista dal PDL non sembra in grado di rimediare a una situazione di questo genere.

Art. 33 Modifica della l.r. 34/92

Le modifiche introdotte nascono dall’esigenza di impedire appesantimenti giuridici amministrativi e possibili conflitti costituzionali (riparto di competenze) anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.15 del 2010 la quale ha ricondotto le politiche di semplificazione legislativa e amministrativa in materia di sportello unico per le attività produttive nell’alveo del legittimo campo di azione dello stato. Inoltre la stessa sentenza della Corte Costituzionale n.14 del 2004 ha giustificato l’intervento statale in materia di attività produttive proprio ricorrendo al parametro costituzionale della concorrenza, la quale costituisce una delle leve della politica economica statale e deve pertanto essere in tesa in un’eccezione che riduce squilibri, favorisce le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato e instaura assetti concorrenziali.

Deroghe alle competenze del SUAP (art. 39)

L’art. 39 esclude dall’ambito di operatività della normativa SUAP (DPR n. 160/2010) i procedimenti che non sono di competenza dei Comuni e quelli per i quali sono previste particolari forme di semplificazione (co. 1, lett. a). Inoltre, la norma prevede che per l’avvio delle procedure che non comportano l’attivazione di sub-procedimenti, l’impresa può rivolgersi direttamente all’ente competente, che provvederà a informare il SUAP in merito all’esito della procedura (co. 1, lett. b).

Sul piano sistematico, tali previsioni si pongono in contrasto con la *ratio* della nuova normativa sui SUAP, che intende offrire alle imprese uno strumento di semplificazione amministrativa di notevole portata. Infatti, il SUAP costituisce l’interlocutore unico delle imprese per tutte le vicende amministrative relative alla loro attività e consente di concentrare in un unico procedimento tutti gli atti di assenso riguardanti l’attività imprenditoriale.

Le deroghe previste dall’art. 39 rischierebbero di vanificare tutti i benefici connessi all’operatività del sistema. Infatti, nelle ipotesi contemplate dalla norma in commento le imprese non potrebbero godere dei meccanismi previsti dal DPR n. 160/2010, che consentono di semplificare in maniera rilevante i rapporti tra imprese e PA, come quelli relativi ai termini di risposta della PA, alla possibilità di avviare contestualmente più procedimenti trasversali connessi e seguirne lo stato di avanzamento in via telematica, alla creazione del fascicolo informatico relativo all’impresa ai fini dell’acquisizione d’ufficio della documentazione già in possesso degli uffici pubblici.

La nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello Sviluppo Economico del 3 maggio 2011, che esclude il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti (ex art. 208 del D.lgs. 152/2006) è stata emanata nella fase transitoria di attuazione della normativa sul SUAP e, quindi, risentiva della necessità di accompagnare l’istituto verso una maggiore preparazione degli Enti coinvolti.

Ad oggi, in cui l'avvio della riforma è definitivo e certo risulta essere palesemente in contrasto con i principi generali del D.P.R. n. 160/2010, ed, in quanto semplice lettera di chiarimenti non rappresenta una fonte di produzione in grado di modificare le disposizioni vigenti.

Inoltre la stessa Unione Europea ha prescritto nella direttiva 2006/123 l'obbligo degli stati membri di introdurre gli sportelli unici sulla base dell'osservazione secondo cui una maggiore competitività del mercato dei servizi è essenziale per promuovere la crescita economia e creare posti di lavoro. La direttiva, rilevando l'esistenza di un elevato numero di procedure amministrative eccessivamente gravose nel mercato interno che impedisce, in particolare alle piccole e medie imprese, di espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare a pieno il mercato unico, introduce, delle norme che non mirano ad armonizzare le procedure amministrative (Considerando 42) ma a sopprimere regimi di autorizzazione, procedure e formalità eccessivamente onerosi che ostacolando la libertà di stabilimento e di fatto riducono la competitività.

Per tali ragioni si ritiene necessario eliminare l'art. 39 dal testo del PDL.

Proposte di modifiche di semplificazione ambientale

L.R. 26 marzo 2012 n. 3 Disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA)	
<p>Art. 5 comma 1 aggiungere lett. g) <i>(Coordinamento e semplificazione dei procedimenti)</i></p>	<p>lett. g) “L’Autorità competente redige una modulistica semplificata per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali ad aziende eco certificate entro 90 gg. dall’entrata in vigore della presente legge.”</p>
<p>Art. 5 comma 1 aggiungere lett. h) <i>(Coordinamento e semplificazione dei procedimenti)</i></p>	<p>“La frequenza dei controlli programmati previsti nell’art. 29 sexies viene ridotta nei confronti di aziende registrate EMAS di almeno la metà e nei confronti di aziende certificate ISO 14001 di almeno un terzo”.</p> <p>Importante dare segnali alle imprese ecocertificate, imprese che si impegnano in un percorso di miglioramento continuo e che si aspettano semplificazioni effettive. Ricordiamo che le aziende ecocertificate si sottopongono annualmente ad audit interni ed esterni per esigenze della certificazione e, nel caso di IPPC, sono aziende dotate per legge di un piano dettagliato di autocontrolli.</p>
<p>Art. 5 comma 1: <i>(Coordinamento e semplificazione dei procedimenti)</i></p> <p>d) per le due procedure può essere individuato un unico responsabile;</p>	<p>Sostituire la parola “può” con la parola “deve”</p> <p>La necessità di individuare obbligatoriamente un <u>“unico responsabile” per il procedimento coordinato di VIA ed AIA</u> discende dall’unicità del provvedimento finale.</p> <p>Questo sicuramente semplifica per il proponente il rapporto con l’Autorità competente oltre che ad assicurare richieste motivate e congrue per entrambi i procedimenti.</p>
<p>Art. 7 comma 2</p>	<p>Aggiungere all’art. 7 il comma 2 bis</p> <p>“Per i progetti relativi a impianti industriali connessi alla rete SME per gli impianti di produzione energetica alimentati da FER, gli</p>

	<p>oneri istruttori finalizzati all'adozione del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono ridotti del 50 per cento”.</p>
<p>Art. 13 <i>(Pubblicazione e consultazione)</i></p> <p>4. L'autorità competente può disporre anche su richiesta dei Comuni o del pubblico interessato lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame del SIA, dei contributi istruttori pervenuti e delle osservazioni e memorie presentate, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria.</p>	<p>Sostituire con la disposizione prevista nella pdl 139/2011 art. 12 comma 4</p> <p>“L'autorità competente può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame del SIA, dei contributi istruttori pervenuti e delle osservazioni e memorie presentate, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria”</p> <p>La consultazione rappresenta un momento delicato in cui riteniamo sia importante prevalgano oggettività e certezze: un confronto democratico che allontani strumentalizzazioni e speculazioni.</p> <p>Si incontrano e devono coesistere due interessi egualmente rilevanti: quello della comunità, o comunque di soggetti che abbiano un interesse diretto e quello dell'impresa che deve avere la certezza della tempistica oltre che la valutazione di un progetto su basi esclusivamente tecniche.</p> <p>La proposta originale della Giunta ci sembra tuteli al meglio entrambi gli interessi oltre che seguire la disposizione regionale in materito.</p>
<p>Art. 16 comma 1: <i>(Provvedimento di VIA)</i></p> <p>1. Qualora l'autorità competente alla VIA sia anche l'autorità competente al rilascio delle altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento, il provvedimento di VIA li sostituisce.</p>	<p>Aggiungere il comma 1 bis. con</p> <p>“Il provvedimento positivo di VIA per i progetti relativi alle attività produttive SUAP e per i progetti di impianti per la produzione di energia, comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale e paesaggistico territoriale”</p> <p>Vedere art. 17 comma 1 della L.r. Emilia Romagna n. 9/1999</p>
<p style="text-align: center;">Allegato A2 Tipologie progettuali da sottoporre a VIA provinciale (articoli 4 e 11)</p> <p>b) Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento</p>	<p>Dopo le parole “d.lgs. 152/06” aggiungere</p> <p>“ad esclusione degli impianti che effettuano le attività di recupero di rifiuti sottoposte a procedure semplificate di cui agli art. 214 e 216</p>

<p>o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006.</p>	<p>D.Lgs 152/2006 e succ. mod”</p> <p>abrogazione della verifica di assoggettabilità per le aziende sottoposte a procedura semplificata di gestione di rifiuti di cui agli art. 214 e 216 D.Lgs 152/2006.</p>
<p style="text-align: center;">Allegato B2 Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale (articoli 4 e 8)</p> <p>Comma 2 lett. b): Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva inferiore a 1000 kW e superiore a 200 kW.</p>	<p>La normativa nazionale prevede la verifica di assoggettabilità per impianti superiori ad 1 MW perché tali impianti sono dichiarati di pubblica utilità oltre indifferibili ed urgenti e pertanto per essi vige il principio della semplificazione procedurale espresso nel D.lgs. 387/2003 art. 12 comma 4) Vedere inoltre All. IV punto 2 lett. e) del D.lgs. n. 152/2006.</p> <p>Abrogare</p>
<p style="text-align: center;">Allegato B2</p> <p>Punto 7 lett. p): Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006, <u>ad esclusione degli impianti che effettuano il recupero di diluenti e solventi esausti presso i produttori degli stessi purché le quantità trattate non superino i 100 l/giorno;</u></p>	<p>Sostituire con <u>“ad esclusione degli impianti che effettuano le attività di recupero di rifiuti sottoposte a procedure semplificate di cui agli art. 214 e 216 D.Lgs 152/2006 e succ. mod.”.</u></p> <p><u>In ogni caso abrogare l'inciso relativo all'esclusione degli impianti di recupero solventi.</u></p> <p>Questa attività è un'attività di recupero interno e pertanto deve essere totalmente esclusa dalla procedura di verifica di assoggettabilità.</p>
<p style="text-align: center;">Allegato B2</p> <p>Comma 2 lett. q):</p> <p>q) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006, ad esclusione degli impianti mobili per il recupero in loco dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.</p>	<p>Dopo le parole “costruzione e demolizione” aggiungere “e degli impianti che effettuano le attività di recupero di rifiuti sottoposte a procedure semplificate di cui agli art. 214 e 216 D.Lgs 152/2006 e succ. mod”</p> <p>Abrogazione della verifica di assoggettabilità per le aziende sottoposte a procedura semplificata di gestione di rifiuti di cui agli art. 214 e 216 D.Lgs 152/2006.</p>

Emissioni in atmosfera L.r. n. 10/1999	
Art. 48 <i>(Funzioni della Regione)</i>	Inserire comma 2: “La Regione Marche adotta linee di indirizzo nei confronti delle Province al fine di uniformare e semplificare la modulistica sul territorio regionale.”
Art. 48 <i>(Funzioni della Regione)</i>	Inserire comma 3: (Misure di semplificazione per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006) 2. La Giunta regionale attua le misure di semplificazione dei procedimenti inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera disciplinati dal d.lgs. 152/2006, parte V, estendendo l'applicazione delle previsioni dell'articolo 272, comma 2- ad ulteriori attività industriali, artigianali, agroalimentari, agricole e di produzione di energia alimentate da fonti energetiche rinnovabili.»
Art. 49 <i>(Funzioni delle Province)</i>	Inserire comma 2: “Il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene sostituito con una denuncia di prosecuzione dell'attività attestante la conformità alle prescrizioni”. In caso di assenza di modifiche nel ciclo produttivo e nel relativo impatto delle emissioni è opportuno ricorrere ad uno strumento più celere quale quello proposto.
La DGR 3913/1994 dimezza i limiti di emissioni in atmosfera rispetto a quelli nazionali; con la sua abrogazione vengono equiparate le condizioni operative delle imprese marchigiane rispetto a quelle presenti nel resto delle Regioni d'Italia.	Inserire un nuovo articolo “Abrogazioni”: Nuovo articolo: “Viene abrogata la DGR n. 3913/1994”

Rifiuti	
L.r. 24 del 2009: “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”	
Art. 21: Abrogazioni	<p>Inserire “E’abrogato l’art 42 comma 14 della Legge di assestamento di Bilancio n. 16/2010”</p> <p>Con questo articolo la Regione Marche ha recentemente introdotto le garanzie finanziarie per operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata; tali garanzie non sono richieste dal legislatore nazionale, il cui obiettivo è quello di incentivare le attività di recupero e non di ostacolarle.</p>
Art. 14 <i>(Azioni per favorire la raccolta differenziata e le forme di recupero)</i>	<p><u>Inserire nuovo comma 2:</u></p> <p>“Nella definizione di rifiuto ex art. 183 comma 1 lett. a) del D.lgs. non rientra lo scarto di lavorazione recuperato internamente”</p> <p>E’ necessario escludere la richiesta di autorizzazione al recupero dei rifiuti per le imprese che effettuano all’interno della propria attività il recupero dei propri scarti di lavorazione (ex: recupero di solventi) in quanto mancano gli elementi soggettivi ed oggetti che qualificano quello scarto come un rifiuto. Tale linea interpretativa della norma è stata adottata dalle amministrazioni locali marchigiane ma non condivisa a livello nazionale. Queste tipologie di attività dovrebbero essere incentivate e non ostacolate</p>
Art. 15	<p>Aggiungere nuovo articolo: art. 15 bis</p> <p>“Incentivi per la bonifica di siti contaminati al proprietario non responsabile della contaminazione”</p> <p>Comma 1 “Al fine di favorire la bonifica delle aree contaminate incluse nell’anagrafe regionale in aree oggetto di recupero e riqualificazione urbanistica, possono essere concessi incentivi al proprietario non responsabile della contaminazione, secondo i criteri previsti”</p> <p>Comma 2 - Nelle aree oggetto della procedura di cui all’articolo 242 del d.lgs. 152/2006, finalizzata alla bonifica di siti contaminati, può essere concesso al proprietario non responsabile della</p>



	<p><u>contaminazione un incremento fino al 30 per cento della volumetria e della superficie ammessa</u>, nel caso in cui il PGT preveda il recupero, anche in funzione della loro vocazione, e la riqualificazione urbanistica dell'area finalizzata al suo riutilizzo e non precluda l'attivazione dell'agevolazione per tale area. Il comune può altresì prevedere forme incentivanti per la bonifica di aree agricole o verdi, anche attraverso l'attribuzione di indici volumetrici trasferibili in altre aree appositamente individuate nel PGT.</p> <p>L.r. Lombardia n. 7/2012 art. 32</p>
<p>Art. 20 <i>(Norme transitorie e finali)</i></p>	<p>Inserire comma 1: "Le parole "con cadenza trimestrale" di cui all'art. 183 comma 1 lett. bb) punto 2 del D.lgs. 152/2006 devono intendersi per singolo codice CER".</p> <p>L'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e succ mod. prevede modalità alternative per il deposito temporaneo dei rifiuti senza entrare nel merito di cosa si intenda per quella che prevede la modalità di deposito ogni tre mesi senza limiti quantitativi. Si propone di specificare che il criterio dei tre mesi possa essere adottato per singolo codice CER.</p>

**Piano Regionale di Tutela delle Acque
(DACR n. 145/2010)**

Art. 28 comma 5

“5. Sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell’art. 101, comma 7 lettera e) del d.lgs. 152/2006, le acque reflue, aventi caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche, che presentano un carico organico biodegradabile inferiore a 50 abitanti equivalenti, anche nei momenti di punta, e provenienti da:

- a) mense di attività industriali ed artigianali, caserme, conventi, convitti ed altre abitazioni collettive, scuole di ogni ordine e grado;
- b) allevamento, stabulazione e custodia di animali non a fini di attività di impresa (allevamenti amatoriali, canili pubblici, etc);
- c) centri e stabilimenti per il benessere fisico, saloni di parrucchiere ed istituti di bellezza;
- d) piscine private (non disciplinate dalla DGRM n. 874 del 24/07/2006) a condizione che in sede di autorizzazione venga stabilito il limite più opportuno, in relazione alle caratteristiche del corpo recettore, per le sostanze ad azione disinfettante o conservante presenti nello scarico;
- e) stabilimenti idropinici;
- f) ristoranti annessi a strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ai sensi della normativa vigente in materia;
- g) ristoranti, mense e attività simili in genere;
- h) strutture della piccola, media e grande distribuzione per il commercio di generi alimentari, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa;
- i) attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco, in esercizi specializzati o no, anche con annesso laboratorio di produzione;
- l) laboratori di produzione annessi alle attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;
- m) negozi di lavanderia ad acqua che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno (come punta e non come media), a condizione che nello scarico

Il criterio adottato dalla Regione Marche per l’individuazione delle acque assimilate alle domestiche è particolarmente restrittivo, in particolare per le attività indicate alle lett. f e g (*f- ristoranti annessi a strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ai sensi della normativa vigente in materia;g- ristoranti, mense e attività simili in genere*).

La specifica del “carico organico di punta di almeno 50 abitanti equivalenti”, infatti, porta ad escludere molte di queste attività, peraltro strettamente connesse, ad attività che nel precedente art. 27 comma 11 del Piano regionale sono direttamente considerate “domestiche”.

Per le lettere f e g la proposta è quella di individuare una soglia massima diversa, da quella prevista nella attuale disposizione, da concordare con le Organizzazioni di categoria.

<p>non siano presenti sostanze solventi; non sono comunque assimilati i negozi di lavanderia dotati di macchinari aventi una capacità potenziale complessiva (cioè somma della capacità potenziale per singolo lavaggio di tutti i macchinari installati) superiore a 100 Kg ;</p> <p>n) attività di produzione e commercio di beni o servizi, costituite da una o più tipi delle attività precedenti, fino a un carico organico biodegradabile complessivo inferiore a 50 abitanti equivalenti;</p> <p>o) piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo individuate dall'art. 17 del d.m. 07/04/2006.</p> <p>Sono acque reflue industriali le acque reflue provenienti dalle suddette attività che abbiano un carico organico di punta (di media) di almeno 50 abitanti equivalenti. È onere di colui che chiede l'autorizzazione documentare il carico organico prodotto.</p>	<p>In generale, chiediamo di togliere nelle rimanenti lettere il criterio della “punta” inserendo quello della media.</p>
<p>Art. 28 comma 12: Fatto salvo quanto stabilito all'art. 47 della l.r. 10/1999, così come modificato dall'art. 5 della l.r. 23/2002, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione, acquisito il parere obbligatorio e vincolante del gestore del s.i.i., o, qualora la legge regionale non preveda l'autorizzazione, il gestore del s.i.i. nel rilasciare l'assenso o il diniego, in entrambi i casi previo parere dell'ARPAM,...”</p>	<p>Abrogare in entrambi i casi “previo parere dell'Arpam”</p> <p>La previsione del parere preventivo dell'Arpam, non previsto dalla normativa nazionale ma introdotto dal Piano di Tutela, porta ad un aggravamento dei termini procedurali di circa 60/90 giorni che sta, di fatto, bloccando l'avvio di nuove attività creando un danno notevole all'economia generale del territorio.</p> <p>Ricordiamo, inoltre, che recentemente è stato approvato il DPR n. 227/2011 che, sotto l'aspetto procedurale, sempre per le assimilate alle domestiche, si limita a dettare i criteri di assimilazione non prevedendo pareri o nulla osta di alcun genere.</p>
<p>Art. 30 comma 14</p>	<p>Al termine del comma 14 aggiungere:</p> <p>“La caratterizzazione degli scarichi è relativa alle sostanze e prodotti utilizzati nel ciclo produttivo dell'impresa”</p> <p>In questo modo si specificano e si circoscrivono le analisi che le imprese devono effettuare non estendendole a tutti i parametri della tab. 3 All. 5 alla parte V D.lgs. 152/2006 e per i parametri previsti per il monitoraggio della qualità delle acque.</p>

<p>Art. 41 comma 14: “Nelle reti fognarie servite da sfioratori di piena non sono di norma ammesse deroghe ai valori limite previsti dalla tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 per gli scarichi in pubblica fognatura, salvo quanto previsto all’art. 31, comma 1 e comma 2, lettera b). La Giunta regionale con proprio atto può prevedere la possibilità di autorizzare deroghe, per alcune sostanze ed entro determinati limiti, anche in relazione alla situazione ambientale locale. Gli scarichi industriali esistenti nelle pubbliche fognature devono essere adeguati nei termini stabiliti dall’art. 80, ad iniziativa e a cura e spese dei medesimi titolari”</p>	<p>Abrogare il comma 14 dell’art. 41. Ricordiamo che, al contrario, la norma nazionale consente per parametri citati l’autorizzazione in deroga, senza particolari prescrizioni e che in tutte le altre regioni non vi è alcuna disposizione simile e altrettanto restrittiva. Lo stesso Piano regionale in un altro articolo (art. 31) consente tali autorizzazioni in deroga a soggetti che trattano in modo professionale le acque reflue, creando, di fatto, una situazione di disparità di trattamento tra alcuni soggetti e tutte le rimanenti imprese. Ricordiamo che la proroga, che andrà a scadere il 28 febbraio 2013, ha consentito solo momentaneamente lo sblocco di una situazione di totale paralisi nella specifica questione. E’ necessario rimuovere al più presto tale divieto</p>
<p>Art. 42 – Acque meteoriche di dilavamento, acque di lavaggio, acque di prima pioggia</p>	<p>Abrogare l’art. 42 L’articolo in questione è estremamente confuso ed è da rivedere in modo profondo. In attesa della sua revisione è importante, quindi, dare un segnale forte in tal senso viste le preoccupazioni che vengono segnalate dagli imprenditori in merito.</p>

Urbanistica <i>Proposte di semplificazione anche con impatto economico positivo per le imprese che incidono sulla finanza pubblica</i>	
Interventi di riqualificazione anche per i centri storici	<p>“Va altresì prevista espressamente la possibilità di realizzare interventi di riqualificazione urbana di cui alla L.R. 22/2011 anche nelle zone territoriali omogenee "A" oggi escluse, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della L.R. 22/2009 sul Piano Casa per gli interventi di demolizione e ricostruzione”.</p>
Esenzione dagli oneri di urbanizzazione per gli interventi di riqualificazione urbana e riduzione del costo di costruzione degli stessi	<p>“Gli interventi edilizi riguardanti la realizzazione dei programmi di riqualificazione di cui alla L.R. 22/2011 e quelli di demolizione e ricostruzione nonché di ampliamento di cui alla L.R. 22/2009 sono esentati dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, sia primaria che secondaria, all'atto del rilascio del permesso di costruzione. Per tali interventi il contributo di costruzione, se dovuto, è ridotto del 50%”.</p>
Art. 1 della L.R. 34/92	<p>Aggiungere all'art. 1 il comma 3:</p> <p>“I Comuni e le Province devono inviare alla Regione gli strumenti urbanistici e di settore approvati, al fine di costituire una banca dati regionale sullo stato di pianificazione del governo del territorio”.</p>
Estensione della portata dell'art. 15, comma 5 della L.R. 34/92 sull'urbanistica	<p>Si propone di sostituire il comma 5 dell'art. 15 con il seguente: "Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 30 della presente legge."</p>
Limiti all'adozione di nuovi PRG o varianti (nei Comuni che non hanno completato per almeno il 75% l'edificazione delle aree)	<p>Si richiede l'abrogazione del comma 1, lettera a) dell'art. 11 della L.R. 23 novembre 2011 n. 22 sulla riqualificazione urbana sostenibile.</p>
Pdl semplificazione art. 44 comma 2 punto 2	<p>Inserire dopo aree insufficienti “o inadeguate”</p>

Acque Minerali Proposte di modifiche di semplificazione <i>Legge regionale 23 agosto 1982 n. 32</i> <i>“Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Marche”</i>	
<p>Art. 13 lett. I) “l’obbligo di procedere all’esecuzione, almeno ogni cinque anni, delle analisi complete delle acque e dei fanghi; ai prelievi assisterà un funzionario del competente servizio della unità sanitaria locale. Le analisi debbono essere effettuate presso i laboratori pubblici autorizzati dal ministero della sanità o presso istituti universitari;”</p>	<p>L’obbligo di effettuare le analisi è già previsto dalla normativa nazionale, il <u>D.M. 12 novembre 1992, nr. 542 e s.m.i. che richiede che tali prelievi siano effettuati annualmente</u> con le stesse modalità analitiche ed i risultati inviati al Ministero della Salute.</p> <p><u>La disposizione in esame aggiunge un ulteriore richiesta che, di fatto, si sovrappone all’obbligo previsto dal D.M.</u> per cui, ogni 5 anni, si deve procedere a due analisi identiche.</p> <p>Si propone di abrogare la disposizione in esame e di richiedere l’invio dei risultati effettuati in ottemperanza al D.M.</p> <p>In subordine, si propone, in analogia con la procedura prevista dalla normativa nazionale, il D.M. 12 novembre 1992, nr. 542 e s.m.i. <u>che tali prelievi siano effettuati alla presenza di un funzionario del laboratorio riconosciuto dal Ministero che con un apposito verbale ne certifica il prelievo.</u></p> <p>La differenza sostanziale sta nel fatto che per adempiere alla normativa regionale è necessaria la presenza di un funzionario della ASUR, mentre per la norma nazionale è il funzionario del laboratorio indicato.</p>
<p>Art. 15 “La domanda per l’eventuale proroga della concessione è trasmessa alla giunta regionale entro il penultimo anno della scadenza.</p> <p>La proroga è accordata dalla giunta regionale.”</p>	<p>Non è previsto dalla normativa un termine entro il quale l’Autorità competente deve concedere la proroga, nonostante le aziende debbano presentare la richiesta 1 anno prima della scadenza.</p> <p>In questo modo si lasciano scoperte le imprese, a volte, anche per anni.</p> <p><u>Si propone</u>, pertanto, di inserire una disposizione che tuteli le imprese dall’inerzia della P.A.</p> <p>“Fino a pronuncia dell’Autorità competente, il titolare della concessione continua l’attività sulla base della precedente concessione” <u>o, in alternativa</u></p>

	<p>“La Giunta regionale accorda la proroga entro il mese precedente la scadenza della stessa”.</p>
<p>Art. 19 comma 5 “Il titolare della concessione provvede, a propria cura e spese, ad installare idonei contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata, o comunque utilizzata, da collocare in posizione adeguata a monte degli impianti di imbottigliamento ed è tenuto inoltre ad inviare alla Provincia:</p> <p>a) ogni sei mesi, i dati dei volumi medi mensili e le rilevazioni effettuate ai sensi dell’articolo 13, comma quarto, lettera m);</p> <p>b) entro sei mesi dal rilascio della concessione, i dati sulla localizzazione, sul bacino idrogeologico di appartenenza, sul bacino idrografico, sulla profondità dei pozzi e sulle pertinenze.”</p>	<p>Nel 2007 è stata introdotta la disposizione riportata all'art 19 comma b.</p> <p>Tale richiesta, di fatto, è ridondante rispetto a quanto deve essere comunque presentato in fase di richiesta o rinnovo e previsto dall'art. 14 lett. b).“studi di dettaglio del bacino idrogeologico....vanno eseguiti in un arco di tempo di almeno un anno”.</p> <p>E’, pertanto, opportuno abrogare la richiesta degli adempimenti previsti all’art. 19.</p>
<p>Art. 20 “La concessione deve essere costantemente tenuta in attività direttamente dal concessionario.</p> <p>La giunta regionale, qualora ricorrano eccezionali e fondati motivi, può consentire la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi, nonché la sospensione o il parziale svolgimento dell'attività .</p> <p>La sospensione dell'attività termale o di imbottigliamento, legata a fatti stagionali, non costituisce sospensione dell'attività di coltivazione.</p> <p>Il concessionario risponde della regolare manutenzione del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze anche durante la sospensione dell'attività.”</p>	<p>Sarebbe utile chiarire che i <u>fermi degli impianti di imbottigliamento, per ragioni connesse al corretto utilizzo degli stessi</u> (manutenzione programmata, manutenzione straordinaria, sanificazioni dei serbatoi e tubazioni, ecc...) <u>non costituiscono la sospensione dell'attività di imbottigliamento stessa.</u></p> <p>In questo modo di potrebbe evitare di effettuare la comunicazione di sospensione per tali attività all'amministrazione a all'ASUR ogni qualvolta si deve procedere a tali operazioni di ordinaria amministrazione.</p> <p>Si propone, pertanto, di inserire un ulteriore comma: “I fermi degli impianti di imbottigliamento, per ragioni connesse al corretto utilizzo degli stessi (manutenzione programmata, manutenzione straordinaria, sanificazioni dei serbatoi e tubazioni, ecc...) non costituiscono la sospensione dell'attività di imbottigliamento stessa”</p>
<p>Art. 36 “Il titolare della concessione è altresì tenuto a comunicare alla giunta regionale annualmente i dati statistici relativi all'attività e quelli ricavati dagli strumenti di misurazione di cui all'articolo 13 della presente legge, fornendo altresì le notizie e i chiarimenti che sui dati</p>	<p>I due articoli prevedono la comunicazione di tipologie di dati differenti ma collegati con tempistiche diverse.</p>

<p>comunicati siano richiesti.”</p> <p>Art. 19 comma 5 lett. a) “ .. Il titolare della concessione... è tenuto inoltre ad inviare alla Provincia: a) ogni sei mesi, i dati dei volumi medi mensili e le rilevazioni effettuate ai sensi dell’articolo 13, comma quarto, lettera m);”</p>	<p>Si propone di uniformare la tempistica portandola in entrambi i casi ad 1 anno.</p>
<p>Art. 46 “Sulle etichette devono essere ripetuti, per quanto attiene alle proprietà terapeutiche o igienico-speciali dell'acqua minerale, quelle indicazioni contenute nel provvedimento ministeriale di riconoscimento di cui all'articolo 40 della presente legge.”</p> <p>D.Lgs. 176 dell'8 ottobre 2011) prevede, all'art. 12 – comma 4 “Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali possono infine essere riportate una o più delle seguenti indicazioni, se menzionate nel decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale:</p>	<p><u>La norma nazionale di riferimento</u> - D.Lgs. 176 dell'8 ottobre 2011- prevede, all'art. 12 comma 4 che è facoltà dell'azienda poter inserire o meno sulle etichette eventuali indicazioni contenute sul decreto di riconoscimento.</p> <p>Si ritiene necessario allineare la disposizione regionale al dettato nazionale anche al fine di evitare eventuali contestazioni da parte degli organismi di vigilanza.</p>

Testo Unico Commercio L.R. 27/2009	
Art. 99 – Norme transitorie e finali	<p>Modificare i commi 5 e 6 inserendo quanto segue:</p> <p><i>"Ai sensi dell'art. 31 comma 2 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 37 sono quindi fatte salve le domande di rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita presentate prima dell'entrata in vigore della legge medesima (secondo l'art. 11 L.R. 26/1999). Restano altresì salvi gli interventi oggetto di accordo di programma o altri accordi consensuali comunque denominati approvati dal Consiglio Comunale competente".</i></p> <p>Ciò al fine di stabilire espressamente che le domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita presentate prima del "blocco" introdotto con l'art. 31 della L.R. 37/2008 devono seguire la disciplina vigente al momento della loro presentazione.</p>